

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 27 gennaio 2012 — Procedimento penale a carico di Vu Thang Dang

(Causa C-39/12)

(2012/C 118/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Imputato nella causa principale

Vu Thang Dang

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 ⁽¹⁾, i quali disciplinano il rilascio e l'annullamento di un visto uniforme, siano da interpretarsi nel senso che ostano a una punibilità, derivante dall'applicazione di norme nazionali, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei casi in cui gli immigrati irregolari dispongono sì di un visto, ottenuto, però, traendo in inganno le autorità competenti di un altro Stato membro circa l'effettiva finalità del viaggio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 31 gennaio 2012, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Sunico ApS, M & B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani

(Causa C-49/12)

(2012/C 118/17)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuti: Sunico ApS, M & B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1 del regolamento n. 44/2001 ⁽¹⁾ del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che nella sua sfera di applicazione ricade un ricorso con il quale le autorità di uno Stato membro chiedono il risarcimento danni a imprese e a persone fisiche domiciliate in un altro Stato membro in base ad una allegazione — ai sensi del diritto del primo Stato membro — relativa ad una associazione illecita costituita a scopo di frode consistente nella partecipazione ad una evasione dell'IVA dovuta nel primo Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 12, pag. 1.

Impugnazione proposta il 3 febbraio 2012 dall'European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 novembre 2011, causa T-296/09, European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM)/Commissione europea

(Causa C-56/12 P)

(2012/C 118/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) (rappresentante: D. Ehle, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Lexmark International Technology SA

Conclusioni della ricorrente

— La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare in toto la sentenza del Tribunale del 24 novembre 2011, nella causa T-296/09 e pronunciarsi essa stessa sulla controversia all'origine di tale sentenza;
- 2) accogliere le conclusioni presentate in primo grado e annullare pertanto la decisione C(2009)4125 della Commissione europea del 20 maggio 2009 in un procedimento a norma dell'articolo 82 CE (Articolo 102 TFUE);
- 3) condannare la Commissione e la Lexmark International Technology SA alle spese dei due gradi del procedimento.